

AMICI DEL CUORE ONLUS
Varese (VA) - Via Speroni n. 14
Codice fiscale 03038760124 - Partita iva 03038760124



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Oggi, 06 maggio 2026, alle ore 14.30, presso lo studio del Dott. Marco Brogginì a Varese (VA), in Via Morazzone n. 5, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione "Amici del cuore Onlus" per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Modifica agli artt. 2, 7, 8 e 15 del vigente testo di statuto dell'Associazione, in ottemperanza a quanto richiesto dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore della Regione Lombardia – Provincia di Varese ai fini dell'iscrizione nel RUNTS: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, Sig.ra Stefania Cirla, la quale chiama a fungere da Segretario verbalizzante il Consigliere Dott. Giuseppe Calveri, che presente accetta.

Il Presidente constata e fa constatare la regolarità della costituzione della presente Assemblea, ai sensi di Legge e di Statuto, ed accerta la presenza di n. 5 soci e dell'intero Consiglio Direttivo in persona di esso costituito Sig.ra Stefania Cirla, del Vice Presidente Avv. Ferruccio Zuccaro e dei Consiglieri Don Giuseppe Gamalero, Dott. Giuseppe Calveri e Sig. Alessandro Livraga. Il Presidente accerta poi l'identità, la legittimazione e la possibilità di intervento dei presenti, collegati a mezzo audio/videoconferenza, e pertanto in grado di intervenire in tempo reale alla discussione, di potere ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Il Presidente, accertata la validità di costituzione dell'Assemblea, l'identità e la legittimazione degli intervenuti, che tutti i presenti si sono dichiarati informati sull'unico argomento posto all'ordine del giorno e nessuno opponendosi alla trattazione, dichiara aperta la seduta.

Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che, in data 1° aprile 2026, è pervenuta una comunicazione dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Provincia di Varese), dalla quale emerge che in fase di istruttoria della domanda di iscrizione presentata dall'Associazione in data 27 marzo 2026, volta alla verifica dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa del Terzo Settore (D.Lgs 117/17), sono emerse delle integrazioni e/o modifiche da apportare agli artt. 2, 7, 8 e 15 del

vigente testo di Statuto.

Proseguendo nella trattazione il Presidente propone quindi di modificare gli artt. 2, 7, 8 e 15 del vigente statuto dell'Associazione secondo la formulazione di seguito riportata:

- Art. 2: sostituire integralmente il paragrafo 3 dell'art. 2 come segue *“L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'articolo 2.02 del presente statuto purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività”*;
- Art. 7: modificare come segue il paragrafo 10 dell'art. 7 *“Per deliberare la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto occorre, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione”*, aggiungere il paragrafo 11 all'art. 7 come di seguito riportato *“Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione occorre, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione”* e modificare la numerazione dei successivi paragrafi;
- Art. 8: sostituire integralmente il paragrafo 4 dell'art. 8 come segue *“Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina di nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti in carica. Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. In tale circostanza il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti”*.
- Art. 15: modificare come segue il paragrafo 1 dell'art. 15 *“In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge. L'Assemblea provvede, ove necessario, alla nomina di uno o più liquidatori”*.

Restano, invece, invariati tutti i rimanenti articoli dello Statuto dell'Associazione. Il Presidente ricorda ai presenti che il testo di statuto, come modificato, regolerà la vita dell'Associazione, che, dalla data di iscrizione nel RUNTS, aggiungerà alla propria denominazione la dizione "ENTE DEL TERZO SETTORE", con conseguente modifica della denominazione sociale da "Amici del cuore Onlus" ad "Amici del cuore – Ente del Terzo Settore".

Terminata la trattazione e, dopo breve dibattito, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita i soci presenti ad esprimere il proprio voto, accertando che al momento della delibera sono presenti n. 5 soci, legittimati a deliberare sul punto posto all'ordine del giorno.

Si procede quindi per alzata di mano alla votazione. Il Presidente attesta quindi che sono favorevoli tutti i soci, e pertanto l'Assemblea, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare le modifiche al vigente testo di Statuto dell'Associazione come proposte dal Presidente;
- di autorizzare il Presidente dell'Associazione ad apportare alle delibere sopra assunte e allo statuto approvato le eventuali modifiche, soppressioni o aggiunte che fossero richieste dalle autorità competenti e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), conferendo al medesimo ogni inerente potere e facoltà ivi compresi quelli di sottoscrivere ogni istanza, atto o documento senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri.

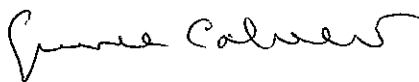
Lo Statuto testé modificato si allega sotto la lettera "A" del presente verbale.

Alle ore 15.30, nessuno prendendo la parola e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara terminata l'Assemblea previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

"Atto esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, e dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)".

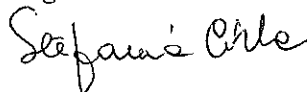
IL SEGRETARIO

Dott. Giuseppe Calveri



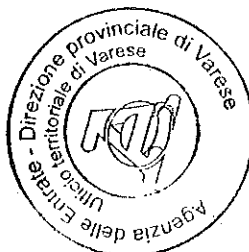
IL PRESIDENTE

Sig.ra Stefania Cirila



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VARESE
Ufficio Territoriale di Varese
Registrato a Varese il 7/5/2026
al N° 205 Serie 3

per Delega del Dir. Provinciale
LA FUNZIONE
Giuseppe Calveri



Allegato "A"

STATUTO

Articolo 1. - Denominazione sociale - sede - durata

1.01 E' costituita l'Associazione denominata:

"Amici del Cuore - Ente del Terzo settore"

(d'ora in avanti denominata "Associazione").

L'acronimo "ETS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto dal momento della sua iscrizione nella sezione "Altri Enti del terzo settore" del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

1.02 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Varese.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

1.03 La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, così come l'Associazione potrà essere anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

1.04 L'Associazione è disciplinata dal D.Lgs. 3.7.2017 n. 117, dal Codice Civile, nonché dal presente Statuto.

Articolo 2. - Scopo e attività

2.01 L'Associazione è apartitica, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, è retta da principi democratici e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui al successivo comma, a favore di persone svantaggiate a causa di malattie cardiovascolari.

2.02 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- interventi e prestazioni sanitarie (lett. b));
- formazione universitaria e post universitaria (lett. g));
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h));
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i)).

Nello specifico l'associazione, per il raggiungimento del proprio scopo istituzionale, si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) Promuovere attività di informazione, educazione sanitaria e sensibilizzazione sui temi della prevenzione e della cura delle malattie cardiovascolari;
- b) Organizzare congressi, convegni, seminari, corsi di formazione e iniziative scientifiche, campagne di sensibilizzazione e prevenzione nel settore delle patologie cardiovascolari;
- c) Promuovere, sostenere e realizzare attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nel campo delle malattie cardiovascolari, anche mediante collaborazioni con università, enti di ricerca e strutture sanitarie;

Finke *scu*

d) Sostenere la formazione e l'attività di personale sanitario, anche mediante l'istituzione di borse di studio;

e) Sostenere, attraverso la donazione di strumenti sanitari, la diagnosi e la cura delle malattie cardiovascolari, contribuendo alla prevenzione della morte improvvisa;

f) Curare la pubblicazione e diffusione di studi, ricerche e materiali informativi relativi alle patologie cardiovascolari e alla prevenzione sanitaria.

2.03 L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'articolo 2.02 del presente statuto purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

2.04 Per finanziare le attività istituzionali l'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. Tale attività è svolta secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 e relativi decreti attuativi.

Articolo 3 - Associati

3.01 Sono associati i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'Atto costitutivo dell'Associazione e gli altri soggetti, persone fisiche ed enti collettivi, che siano successivamente ammessi a parteciparvi secondo lo Statuto, sul presupposto della condivisione delle finalità e dei principi statutari dell'Associazione.

3.02 L'Associazione favorisce la più ampia partecipazione degli associati, nel rispetto del principio di democraticità della struttura e di non discriminazione tra le parti.

3.03 La qualifica di associato dà diritto di partecipare alle attività promosse dall'associazione, di partecipare e intervenire in Assemblea, di votare in Assemblea decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati, di consultare i libri dell'Associazione presso la sede, facendone richiesta al Consiglio direttivo, ed estrarne copia.

3.04 Gli associati sono tenuti all'osservanza dell'Atto costitutivo, dello Statuto, delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi e della normativa applicabile, e all'adempimenti degli obblighi ivi stabiliti, tra cui il versamento delle quote associative.

3.05 Ogni associato è infatti tenuto, per ciascun esercizio in cui risulta tale qualità, al versamento della quota associativa il cui ammontare è determinato dal Consiglio Direttivo. La quota di partecipazione è intrasferibile.

Articolo 4 - Ammissione degli Associati

4.01 L'ammissione all'Associazione in qualità di associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione, dalla quale emergano:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica/PEC;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4.02 Il Consiglio direttivo riceve la domanda e la esamina entro i successivi 60 giorni, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.



Flirle *new*

4.03 La delibera di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

4.04 La data dell'iscrizione coincide con quella in cui la domanda è accolta.

4.05 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio Direttivo motiva le ragioni del rigetto e ne dà comunicazione all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte nella prima convocazione successiva.

Articolo 5. - Recesso ed esclusione degli Associati

5.01 La qualità di associato è a tempo indeterminato, ma la stessa può venire meno in qualsiasi momento per i seguenti motivi:

- recesso dell'associato da comunicarsi al Consiglio direttivo dell'Associazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata; il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dal versamento delle quote associative per l'anno in corso;
- morosità nel pagamento delle quote associative; costituisce grave inadempienza l'omesso versamento delle quote associative se, a seguito di sollecito del Consiglio direttivo, non segua l'adempimento entro i successivi 30 giorni;
- esclusione dell'associato deliberata dal Consiglio Direttivo a causa di inadempienze degli obblighi nascenti dalla qualità di associato, mancanza di disciplina e/o comportamenti scorretti reiterati, che costituiscano violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni ovvero per altri gravi motivi;
- decesso della persona fisica associata o scioglimento dell'ente associato.

I provvedimenti di esclusione degli associati devono essere deliberati dal Consiglio Direttivo, motivati e comunicati all'interessato per iscritto. Contro la decisione del Consiglio Direttivo è sempre ammesso il ricorso all'Assemblea, la quale delibererà in merito.

5.02 Il venir meno del rapporto associativo non dà diritto alla ripetizione di quanto apportato o versato all'Associazione.

Articolo 6. - Organi dell'Associazione

6.01 Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo.

Sono organi dell'Associazione anche l'Organo di controllo e il Revisore legale dei conti ove la nomina sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea degli associati, in assenza di un obbligo in tal senso in base agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117.

Articolo 7. - Assemblea degli Associati

7.01 L'Assemblea è costituita dall'universalità degli associati ed è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea è convocata, altresì, ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati con diritto di voto o dall'Organo di controllo, ove nominato.

7.02 Hanno diritto di voto in assemblea tutti gli associati iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Ogni associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con diritto di voto che non sia titolare di cariche sociali nell'Associazione, mediante delega scritta



Slirle

new

anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

7.03 L'Assemblea si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale degli intervenuti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio direttivo può ritenere opportuno svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento dell'adunanza e prendere atto dei risultati delle votazioni, al Segretario di percepire lo svolgimento dell'assemblea per procedere alla verbalizzazione e agli intervenuti di interagire nella discussione ed esprimere simultaneamente il voto. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

7.04 L'Assemblea ordinaria delibera in merito alle seguenti materie:

- nomina e revoca dei componenti del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti; i primi componenti del Consiglio direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo;
- approvazione del bilancio;
- responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvazione di ogni regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo, la cui adozione sia ritenuta opportuna per l'organizzazione dell'Associazione;
- si pronuncia sul ricorso proposto contro le delibere del Consiglio Direttivo di rigetto alla domanda di iscrizione e di esclusione dell'associato;
- altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

7.05 L'Assemblea straordinaria delibera in merito alle seguenti materie:

- modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

7.06 L'Assemblea è convocata mediante avviso recapitato mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata a ciascun associato, ovvero altro mezzo che garantisca l'avvenuto ricevimento, all'indirizzo risultante dal libro degli associati, e ai membri dell'Organo di controllo, se nominato. L'avviso deve pervenire almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'avviso deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta, e l'ordine del giorno.

7.07 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o, in mancanza, dall'associato scelto dall'assemblea stessa. Il Presidente nomina un Segretario che verbalizza i contenuti dell'Assemblea, fatti salvi i casi in cui il Consiglio Direttivo abbia ritenuto necessario o opportuno far svolgere tale compito ad un notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

7.08 Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza garantendo il più ampio intervento degli associati e prende atto dei risultati delle votazioni.

7.09 L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto, in proprio o per delega,



flume luc

e delibera a maggioranza di voti; in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

7.10 Per deliberare la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto occorre, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.

7.11 Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione occorre, la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.

7.12 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

7.13 Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non possono votare.

Articolo 8. - Consiglio Direttivo

8.01 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 (tre) sino ad un massimo di 11(undici) membri, che vengono eletti dall'Assemblea (fatta eccezione per il primo Consiglio Direttivo, nominato nell'atto costitutivo).

8.02 Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

8.03 La carica di componente del Consiglio Direttivo viene meno per revoca, per giusta causa deliberata dall'Assemblea, dimissioni, decesso, sopravvenuta incapacità o incompatibilità.

8.04 Qualora uno o più consiglieri cessino dalla carica nel corso del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina di nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti in carica. Il Consiglio Direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. In tale circostanza il Presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.

8.05 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente e un Vice presidente.

8.06 Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente eletto presiede, coordina l'operato, convoca le relative riunioni e cura l'esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo.

In caso di temporanea impossibilità, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano.

8.07 Per l'incarico di componente del Consiglio Direttivo, anche quale Presidente, non è riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e analiticamente documentate.

8.08 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando questi lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi membri o dall'Organo di Controllo, ove nominato. Alle riunioni del Consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza esprimere voto, i membri dell'Organo di Controllo, ove nominato. L'avviso di convocazione è trasmesso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, ovvero altro mezzo che garantisca

Scinto *nm*

l'avvenuto ricevimento, con indicazione di luogo, giorno e ora della riunione e le materie da esaminare, a tutti i componenti del Consiglio e ai membri dell'Organo di Controllo, ove nominato. L'avviso deve pervenire almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ridotti a 1 (uno) in casi di urgenza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti, purché l'Organo di Controllo sia stato informato e non vi si opponga.

8.09 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti almeno la metà più uno dei consiglieri e delibera a maggioranza; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere interessato informa il Consiglio di situazioni di conflitto di interesse e, rispetto alla decisione oggetto del conflitto, si astiene dall'esercizio del diritto di voto

8.10 Il Consiglio direttivo si svolge, ordinariamente, alla presenza contestuale dei componenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione. È, in ogni caso, possibile svolgere la riunione non con la presenza fisica dei partecipanti in un medesimo luogo, ma mediante mezzi di telecomunicazione, dei quali deve essere fornita indicazione nell'avviso di convocazione. La modalità prescelta deve consentire al Presidente di verificare l'identità dei partecipanti e di regolare lo svolgimento della riunione, di percepire lo svolgimento dell'assemblea al fine della verbalizzazione e ai partecipanti di interagire ed esprimere il voto. In tal caso, la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

8.11 Il verbale della riunione è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

8.12 Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione che opera secondo gli indirizzi definiti dall'Assemblea alla quale risponde direttamente. Il Consiglio:

- compie gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- convoca l'Assemblea degli associati e ne esegue le deliberazioni;
- delibera in ordine all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- predispone il bilancio di esercizio;
- determina le quote associative e ne fissa il termine per effettuarne il versamento;
- predispone i regolamenti interni che si rendano necessari per il miglior svolgimento della vita associativa e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- svolge ogni altro compito che non sia attribuito dallo Statuto o dalla normativa applicabile ad altro organo.

8.13 Il Consiglio direttivo può delegare singoli componenti al compimento di determinati atti.

Articolo 9. - Organo di Controllo

9.01 L'Organo di Controllo è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli Associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117.

9.02 L'organo può essere monocratico o collegiale, secondo quanto stabilito dall'Assemblea in sede di nomina. In caso di composizione collegiale, dell'organo

Slirhe

me

fanno parte tre membri, scelti tra non associati. I componenti del Consiglio Direttivo non possono contestualmente far parte anche dell'Organo di controllo.

9.03 L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

9.04 L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co. 1, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (assenza dello scopo di lucro e divieto di distribuzione degli utili) del D.Lgs. 117/2017.

9.05 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di Controllo partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Revisore Legale dei conti

10.01 Il revisore legale dei conti è nominato facoltativamente dall'Assemblea degli associati, ove non si renda obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117.

10.02 Se la revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea all'Organo di Controllo, i componenti di tale organo sono scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 12 - Libri dell'Associazione

12.01 L'Associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo;

12.02 L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

12.03 L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Articolo 13 - Patrimonio

13.01 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e dagli ulteriori e diversi apporti di beni mobili e immobili degli associati, dai redditi derivati dal patrimonio dell'Associazione, dai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse da quelle di interesse generale, qualora previste, dai proventi dell'attività di raccolta fondi, da elargizioni e contributi ricevuti da soggetti diversi dagli associati, da eredità, lasciti, da avanzi di gestione comunque denominati.

13.02 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento

Scire

mm

delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.03 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 14 - Bilancio di esercizio

14.01 L'esercizio dell'Associazione ha durata annuale, con inizio il primo gennaio e termine il trentuno dicembre di ogni anno.

14.02 Per ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone un bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa applicabile.

Articolo 15 - Scioglimento e devoluzione

15.01 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea, previo parere positivo dell'ufficio competente del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione di legge. L'Assemblea provvede, ove necessario, alla nomina di uno o più liquidatori.

Articolo 16 - Norma di rinvio

16.01 Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre vigenti norme di legge in materia.

